

L'affidamento diretto impone la motivazione della scelta del soggetto affidatario

Scritto da Interdata Cuzzola | 03/09/2026

Come ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 22 luglio 2026, n. 13380, l'affidamento diretto, pur non dando origine a una procedura comparativa, impone all'Amministrazione di motivare le ragioni dell'individuazione di quel determinato soggetto affidatario, nonché di verificare, preventivamente rispetto alla stipula del contratto e ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), la sussistenza in capo a esso dei requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

Già in precedenza la medesima sezione (sent. n. 18004/2025) aveva evidenziato che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha previsto, all'art. 3, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.1, la definizione di affidamento diretto, a mente del quale: *è "affidamento diretto, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice"*.

La menzionata pronuncia ha poi avuto modo di precisare che *"l'affidamento diretto rappresenta una modalità legittima e autonoma di scelta del contraente, non assimilabile alla gara o alla procedura negoziata. Tale istituto è fondato su un equilibrio fra semplificazione amministrativa e motivazione adeguata, che deve garantire la trasparenza dell'azione amministrativa senza snaturarne la flessibilità e la discrezionalità"*.